

(N. 1020)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LAMBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1950

Provvidenze a favore della cinematografia popolare e educativa,
e della cinematografia a formato ridotto di sedici millimetri.

ONOREVOLI SENATORI. — A nessuno può sfuggire l'importanza sociale della cinematografia nel mondo moderno: i suoi inventori la concepirono mezzo secolo fa come un efficace strumento di diffusione della cultura, ma l'indirizzo spettacolare che la nuova invenzione rapidamente assunse e la vastità e imponenza degli interessi industriali e commerciali che venne a poco a poco investendo, quel suo suggestivo parlare per immagini a grandi masse di spettatori nella raccolta intimità di una sala buia, la relativa tenuità del costo dello spettacolo cinematografico, le hanno conferito una importanza probabilmente superiore a quella che i più ottimisti sostenitori della nuova invenzione potevano prevedere al suo apparire.

Fin dal 1913 lo Stato italiano sentì il bisogno di intervenire con provvedimenti legislativi a disciplinare lo sviluppo della cinematografia nei suoi riflessi politici e sociali; pertanto la legge n. 785 del 25 giugno di quell'anno istituiva la vigilanza governativa sulla produzione delle pellicole a tutela della pubblica moralità e dell'ordine pubblico. Da allora la legislazione sul cinematografo si è andata facendo

d'anno in anno più vasta e complessa, tanto che la legge 2 ottobre 1942, n. 1355, delegava al Governo l'emanazione di un testo unico, che per i sopraggiunti eventi della vita politica nazionale e internazionale non fu mai pubblicato.

Tuttavia, fra le moltissime leggi e i molti decreti legislativi emanati prima e dopo quella data, uno soltanto, e precisamente il decreto legislativo n. 534 del 3 maggio 1948, dispone speciali provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto, provvidenze certo inadeguate alla crescente importanza di tale settore dell'industria cinematografica, il quale, per la sua possibilità di penetrazione capillare, non solo nei più piccoli centri rurali, ma persino nelle aziende, nelle scuole e nelle case private, impegna, in forma particolarmente urgente e grave, la responsabilità dello Stato per quanto concerne i riflessi etici e sociali.

Si può generalmente affermare che la cinematografia a passo ridotto, anche quando non si ispira di proposito a finalità istruttive e educative, è nel complesso moralmente più sana di quella a passo normale, sia perchè sui

gestori delle sale agisce meno il fine speculativo, sia perchè l'ambiente, nel quale essa opera e a cui prevalentemente si indirizza, è alieno da certe malsane tendenze prevalenti nel cinema a passo normale.

Questa sarebbe già una buona ragione perchè lo Stato favorisse lo sviluppo della cinematografia a passo ridotto, anche se questa industria interessasse soltanto zone ristrette della vita nazionale; ma in realtà essa si va straordinariamente diffondendo in tutto il mondo, come si è più sopra accennato, per molte ragioni: l'ininfiammabilità della pellicola ne facilita l'introduzione nelle case private e nelle scuole; i proiettori e le bobine, leggeri e poco ingombranti, utilizzabili, come la radio, dovunque esista una presa di corrente, possono facilmente entrare nei treni, negli aerei, o trasferirsi, a bordo di un'automobile, nei luoghi più lontani; il cinema a passo ridotto costa cinque volte meno di quello a passo normale ed è capace di un rendimento pari ad esso per un pubblico di almeno mille spettatori. Sulla base di queste considerazioni non sembra avventata la previsione, che, con opportuni aiuti, sia possibile in un quinquennio l'apertura di circa diecimila nuove sale, che forniscano istruzione e sana ricreazione a quindici milioni di italiani, che oggi ancora sono privi del cinematografo. Si creerebbe così un mercato capace di assorbire la crescente produzione di proiettori a passo ridotto, a cui molte ditte industriali italiane si dedicano, con impiego di notevoli contingenti di maestranze specializzate.

Dalle precedenti considerazioni nasce il presente disegno di legge, che si propone di risolvere, nel modo che è sembrato il migliore in rapporto alle odierne necessità, il problema della diffusione e dello sviluppo della cinematografia a formato ridotto, e di porre le premesse per la tutela e l'incremento della cinematografia popolare e educativa.

E di proposito l'articolo 1 abbina le due questioni, proponendo la costituzione di un'unica commissione consultiva per l'esame dei problemi che interessano la cinematografia educativa, istruttiva e popolare, e dei problemi che interessano lo sviluppo e la disciplina della

cinematografia a formato ridotto e del cinema d'amatori; non solo perchè è vero, anche fuori del campo astratto del ragionare e dell'ipotizzare, che *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*, ma soprattutto perchè si è voluto sottolineare lo spirito informatore del disegno di legge che, in tanto propone provvidenze a favore del formato ridotto, in quanto lo considera strumento particolarmente idoneo alla diffusione della migliore e più sana produzione cinematografica.

Per quanto concerne il pagamento dei contributi e gli sgravi fiscali previsti dagli articoli 2 e 3 non sarà forse inopportuno osservare che essi non incidono sensibilmente sul bilancio dello Stato. Infatti il minore introito del fisco derivante dalla più notevole delle disposizioni contenute in tali articoli, cioè dall'esenzione quinquennale dalla tassa di licenza e di vidimazione annuale e dalla tassa erariale per le nuove sale che saranno aperte nelle località prive di sale cinematografiche (primo comma dell'articolo 3), sarebbe largamente compensato dal maggior gettito di imposte di cui lo Stato potrebbe beneficiare in conseguenza dell'auspicato largo sviluppo, che la cinematografia a passo ridotto dovrebbe conseguire nel quinquennio.

Questo sviluppo, facilmente prevedibile, ha suggerito le norme di decentramento e di snellimento nel disbrigo delle pratiche di apertura delle nuove sale, che sono espresse nell'articolo 4.

L'articolo 5 traduce in termini di legge i principi fissati dagli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione della Repubblica.

Il presente disegno di legge vuol rispondere a sollecitazioni venute da varie parti, che hanno trovato espressione anche in giornali e riviste cinematografiche: il proponente si è largamente giovato del consiglio di tecnici e di esperti e ha liberamente attinto agli « Appunti per una legge sul cinema rurale e periferico », pubblicati dal prof. Remo Branca nel n. 5 della rivista « Cinema d'oggi » del 1949. Confida pertanto che il disegno di legge possa soddisfare un'esigenza particolarmente viva e sentita in questo tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una commissione consultiva per l'esame dei problemi che interessano la cinematografia educativa, istruttiva e popolare, e dei problemi che interessano lo sviluppo e la disciplina della cinematografia a formato ridotto e del cinema d'amatori.

Tale commissione è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e composta di esperti, di pedagogisti e di rappresentanti delle famiglie e di associazioni che si occupano della moralità pubblica e dell'educazione della gioventù, nonché di tecnici e di funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del commercio con l'estero.

Un membro di tale commissione, designato dalla commissione stessa, entrerà a far parte della commissione di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dei comitati di cui agli articoli 4 e 29 della stessa legge.

Art. 2.

L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è così modificato: «Le provvidenze stabilite dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale, a lungo metraggio, a corto metraggio o di attualità, viene effettuata con pellicola a formato ridotto di 16 millimetri.

Per i film nazionali a lungo metraggio e a corto metraggio che vengano ridotti di formato, distribuiti e programmati entro sei mesi dalla prima visione assoluta, il godimento di tali provvidenze è prorogato di un anno per entrambi i formati: per i film nazionali di attualità, ridotti di formato, distribuiti e programmati entro un mese, il beneficio della proroga è di due mesi.

Ove il film nazionale a lungo metraggio, a corto metraggio o di attualità sia stato ripreso direttamente a formato ridotto, i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti.

Per le modalità dei pagamenti dei contributi di cui al presente ed ai precedenti articoli 14, 15 e 16, valgono le norme stabilite dal regio decreto 26 ottobre 1939, n. 2237».

Art. 3.

Le nuove sale da destinarsi alla proiezione di film a formato ridotto di 16 millimetri, che saranno aperte nelle località prive di sale cinematografiche entro il 31 dicembre 1953, godranno della esenzione dalla tassa di licenza e da quella di vidimazione annuale previste dalla legge 26 gennaio 1949, n. 10, nonché dalla tassa erariale, per un periodo di cinque anni, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1956.

Per le nuove sale da destinarsi alla proiezione di film a formato ridotto di 16 millimetri, che non beneficiano di tale esenzione, la tassa di licenza è stabilita in lire 5.000 e la tassa di vidimazione annuale in lire 500.

Art. 4.

L'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 534, è così modificato: «Per l'apertura di sale da destinarsi alla proiezione di film a formato ridotto di 16 millimetri nelle località sprovviste di sale cinematografiche, la facoltà di rilasciare il nulla osta preventivo, di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 419, è delegata al prefetto della provincia. Contro un eventuale diniego è ammesso ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La verifica dei locali è demandata a una commissione composta dal Sindaco, dall'ufficiale sanitario e da un tecnico designato dal Genio civile, con l'assistenza del segretario comunale. Il parere della commissione è dato per iscritto entro 60 giorni dalla richiesta, e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti».

Art. 5.

Il cinema d'amatori, scientifico e didattico, e che comunque non si propone neppure indirettamente scopi di lucro, è libero ed esente dagli obblighi stabiliti per il cinema commerciale. Permane tuttavia l'obbligo di sottoporre a revisione da parte della commissione prevista

dall'articolo 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379, i film destinati alla proiezione, anche gratuita, in pubblica sala.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei

Ministri, saranno stabilite le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.